

i risultati di una prova di *crash test* su un totale di 20 auto di piccole dimensioni, viene evidenziato come, rispetto ad analoghe prove di sicurezza svolte in passato, si sia fatto un passo avanti e che i costruttori pongono sempre più attenzione alla sicurezza dei passeggeri adulti;

nell'articolo citato si evidenzia anche in tre anni e mezzo di tempo alcune vetture siano migliorate e quindi rese più sicure;

rimangono ancora delle zone d'ombra e in particolare: *a)* il gruppo di auto che ha ottenuto la valutazione di 4 stelle — su un massimo di 5 — è ancora troppo ristretto; *b)* gran parte dei modelli utilizza, sul sedile posteriore centrale, la cintura statica con solo due punti di aggancio, che in caso di urto può provocare gravi danni alla spina dorsale e all'addome; *c)* in due modelli resta presente il rischio di ferite mortali;

permane per la sicurezza dei bambini in auto, testata con manichini che ipotizzavano due piccoli, uno di un anno e mezzo e l'altro di tre, ancora molto da fare, poiché: 1) sono spesso sommarie o poco chiare le informazioni sui rischi mortali provocati dall'*airbag* a un bambino posto su un seggiolino montato sul sedile anteriore e rivolto all'indietro; 2) nelle piccole auto a tre porte può essere difficile infilare ed estrarre il bambino dal seggiolino; 3) il sistema universale di fissaggio «*isofix*» non dà risultati sicuri, perché l'ancoraggio a due punti utilizzato dai costruttori non impedisce al seggiolino di muoversi pericolosamente in caso di urto dell'auto; 4) i seggiolini per bambini di un anno e mezzo montati sul sedile anteriore sono spesso causa di eccessive pressioni sulla nuca in caso di incidenti;

anche per i pedoni è necessario impegnarsi di più, perché la costruzione di auto meno pericolose per i cittadini potrebbe tradursi in un benefico effetto di riduzione del costo dei sinistri e quindi dei premi assicurativi della RC auto, un tema questo molto caldo e sul quale anche il garante delle concorrenze e del mercato,

ha trovato elementi negativi nella prassi delle compagnie assicurative arrivando a multarle;

su questo fronte della sicurezza dei pedoni investiti solo un costruttore si distingue in positivo dal resto del gruppo, aggiudicandosi 3 stelle a questo riguardo, grazie alla concezione del suo paraurti, meno pericoloso per la parte bassa delle gambe dei pedoni —:

se conoscano la situazione e come pensino di intervenire per quanto attiene le loro competenze e i loro ruoli;

se non sia il caso allora di chiedere, come hanno fatto alcune associazioni di consumatori italiane ed europee, ai produttori di automobili un immediato intervento per studiare e produrre automobili che tengano conto della sicurezza interna per i piccoli e di quella esterna in caso di incidente verso pedoni e persone inermi che vi siano coinvolte. (4-32112)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

RUZZANTE. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

in data 17 luglio 2000, è giunta all'amministrazione comunale di San Pietro in Gu, con prot. n. 5925, una comunicazione dell'Amministrazione provinciale di Padova avente come oggetto: « conferenza dei Sindaci sulle funzioni e compiti trasferiti ai comuni relativi ai non vedenti e ai non udenti », unitamente alla richiesta di assistenza integrativa scolastica per l'anno 2000-2001 per un minore audioleso residente in tale comune;

la circolare del ministero dell'interno n. 18 del 14 ottobre 1999, conferma che le funzioni di assistenza scolastica a favore dei ciechi e dei sordomuti nelle scuole di

ogni ordine e grado sono a carico delle amministrazioni provinciali e non a carico delle amministrazioni comunali;

il Ministro in tale circolare ha precisato che restano valide le norme della legge speciale n. 67 del 18 marzo 1993, che, per quanto riguarda le funzioni assistenziali a favore di ciechi e sordomuti, ha restituito alla Provincia la relativa competenza;

con la comunicazione di cui al primo punto l'amministrazione provinciale di Padova, tramite una interpretazione arbitraria del decreto n. 96 del 1999, intende demandare alle amministrazioni comunali nuove incombenze senza però fornire ad esse le risorse necessarie per poterle fronteggiare —:

se al fine di evitare tali interpretazioni (che mirano più a scaricare sugli Enti comunali il problema piuttosto che a venire incontro alle reali necessità degli alunni disabili) non sia necessaria una ulteriore precisazione del Ministro dell'interno circa la divisione delle attribuzioni tra Provincia e Comune in materia di assistenza ai disabili nell'ambito dell'istruzione, soprattutto per evitare che, meri conflitti di attribuzioni tra Amministrazioni locali, possano generare inadempienze e ritardi in una materia così delicata come l'assistenza a minori disabili.

(4-32115)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere:

se sia a conoscenza che nelle grandi città alcuni speculatori affittano appartamenti a nuclei di immigrati, anche dieci per stanza;

se non ritenga debbano essere effettuati dei controlli a tappeto e denunciati gli speculatori alla magistratura;

se si sta verificando che interi appartamenti vengano destinati a tale scopo, con ingenti guadagni, mentre gli immigrati vivono ammassati come le bestie;

se non ritenga che un'azione energica vada fatta ed interi quartieri vadano controllati, e per quest'ultimi si avverta la necessità del vigile di quartiere. (4-32116)

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

risulta da notizie di stampa che il sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, ha inviato la seguente lettera ufficiale (protocollo n. 57291 — Gabinetto del Sindaco) ad una residente della cittadina veneta: « Cara signora ... mi è stato riferito che l'auto a Lei intestata, una ... targata ... è stata vista sostare in Via Gualpertino da Coderta mentre il conducente scattava alcune fotografie alle scritte "Armata Gentilini". Poiché è nota la battaglia che questa amministrazione sta portando avanti contro gli imbrattatori di muri pubblici e privati, sono a chiederLe di volermi gentilmente informare sui motivi per i quali sono state scattate queste fotografie, sintomo di un suo interesse, diretto o indiretto, al problema di cui trattasi. Certo di un sollecito riscontro, porgo distinti saluti »;

la proprietaria dell'autovettura a cui è stata inviata la stravagante missiva dal sindaco di Treviso, è la madre di un fotografo del quotidiano *La Tribuna di Treviso*, il quale nell'ambito della propria attività professionale si è fermato a ritrarre le scritte sul muro;

appare quanto mai singolare che un sindaco abbia tra le sue competenze quelle di spiare i propri concittadini, nonostante le normative sulla *privacy*. Come la proprietaria dell'autovettura ha affermato: « non ho nulla da nascondere, nemmeno mio figlio, ma sentirsi spiati è comunque spiacevole » —:

se il Governo sia informato di quanto è accaduto e se ritenga tale comportamento consono all'incarico di sindaco;

quali provvedimenti intenda assumere a tutela e a garanzia della *privacy* dei privati cittadini;

se intenda informare il Garante della *privacy* per i provvedimenti del caso.

(4-32119)

* * *

LAVORI PUBBLICI

Interrogazione a risposta in Commissione:

COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del corrente anno l'aeroporto G. Marconi di Bologna ha indetto una gara d'appalto relativa all'aggiudicazione del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici per una durata di 3 anni ed un importo base d'asta di lire 2.850.000.000;

il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto era quello del massimo ribasso ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 158/1995;

la data di scadenza per la presentazione delle offerte era il 22 marzo 2000;

tra i vari partecipanti alla gara l'offerta migliore è pervenuta dalla ditta Petrolifera Estense S.p.a. corrente in Ferrara che ha presentato un ribasso sul prezzo base d'asta del 20,17 per cento;

l'ente appaltante si era riservato, ai sensi delle vigenti leggi, la facoltà di procedere alla valutazione della congruità delle offerte che fossero state giudicate anomale;

l'ente appaltante, dopo avere proceduto all'apertura delle offerte, avvenuta in data 24 marzo 2000, ha riscontrato l'anomalia per eccessivo ribasso dell'offerta presentata dalla Petrolifera Estense S.p.a. ed ha pertanto sospeso la procedura per la verifica dell'anomalia del ribasso;

l'ente appaltante ha però atteso ben tre mesi (fino al 23 giugno 2000) per

chiedere, ai sensi delle leggi vigenti, chiarimento e giustificazioni in relazione all'offerta ricevuta. La Petrolifera Estense, in data 30 giugno 2000, ha inviato relazione tecnico-economica con indicate le giustificazioni in merito all'offerta presentata. La riunione per la discussione in contraddittorio dell'anomalia dell'offerta è stata fissata in data 6 luglio 2000;

a seguito di tale riunione non v'è stata più alcuna altra decisione né comunicazione da parte dell'ente appaltante;

le lunghe interruzioni nella predetta procedura (ed in particolare l'interruzione di tre mesi dal 24 marzo 2000 al 23 giugno 2000 e successivamente quella dal 6 luglio 2000 fino ad oggi) paiono illegittime in quanto violano il principio della continuità delle procedure che non può trovare né ammettere interruzioni se non a ragione della particolare complessità delle operazioni si devono effettuare. Nel caso in esame, la verifica dell'anomalia dell'offerta è stata fatta con un semplice calcolo matematico e non si è resa necessaria alcuna operazione (come ad esempio una perizia tecnica) che possa giustificare in qualche modo i lunghi tempi seguiti dall'amministrazione;

l'ente appaltante, nel caso esaminato, oltre a violare il principio di celerità ed efficienza delle procedure amministrative ha determinato altresì un grave pregiudizio economico alla Petrolifera Estense S.p.a. la quale ai sensi di quanto prescritto nel capitolato della gara d'appalto ha dovuto sostenere per un periodo di tempo maggiore al necessario le seguenti spese:

onere per la garanzia fideiussoria oltre i termini di massima previsti dal bando di gara (ad oggi sono stati infatti superati i 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta);

oneri conseguenti il mantenimento delle potenzialità organizzative ed operative necessarie ad adempiere le operazioni contrattuali in caso di definitiva aggiudicazione;